



**CORTE DEI CONTI**

**Sezione Controllo per la Calabria  
CATANZARO**

Al Sindaco

del Comune di

**San Pietro In Guarano (CS)**

**OGGETTO: Invio deliberazione n. 61/2021.**


Si trasmette la deliberazione in epigrafe, adottata da questa Sezione regionale.

**IL DIRETTORE della SEGRETERIA**

dott.ssa Elena RUSSO



CORTE DEI CONTI



# CORTE DEI CONTI

Sezione regionale di controllo per la Calabria

**composta dai Magistrati**

Dott.ssa Ida CONTINO	Presidente f.f.
Dr. Francesco Antonio MUSOLINO	Consigliere,
Dott.ssa Silvia SCOZZESE	Consigliere,
Dr.ssa Stefania Anna DORIGO	Primo Referendario,
Dr. Bruno LOMAZZI	Referendario,
Dr. Tommaso MARTINO	Referendario, relatore

**ha emesso la seguente**

**Deliberazione n. 61/2021**

VISTO l'art. 100, c. 2, della Costituzione;

VISTO il Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;

VISTA la Legge 5 giugno 2003 n. 131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001;

VISTO il Regolamento n. 14/2000 per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;

VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

COMUNE DI SAN PIETRO IN GUARANO - c. 1114 - REGPROT - 0002350 - Ingresso - 15/04/2021 - 10:40





VISTO l'art. 1, c. 166, della Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 (legge finanziaria 2006) che prevede l'obbligo per gli organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi ed ai rendiconti degli enti;

VISTO l'art. 6 del D.lgs. n. 149 del 6 settembre 2011;

VISTO l'art. 148-bis del D.lgs. n. 267/2000;

VISTA la legge n. 213 del 7 dicembre 2012 (G.U. n. 286 del 7 dicembre 2012, S.O. n. 206);

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 22/SEZAUT/2016/INPR adottata nell'adunanza del 30 maggio 2016, con cui sono state approvate le linee-guida per la redazione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2015;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 6/SEZAUT/2017/INPR adottata nell'adunanza del 5 aprile 2017, con cui sono state approvate le linee-guida per la redazione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2016;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 16/SEZAUT/2018/INPR adottata nell'adunanza del 30 luglio 2018, con cui sono state approvate le linee-guida per la redazione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2017;

VISTE le disposizioni procedurali relative al riaccertamento straordinario dei residui conseguenti all'avvio del processo di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 come modificato e integrato dal D.Lgs. 126/2014;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015);

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);


VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017);

VISTO il Decreto 2 aprile 2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

VISTO il Decreto del 12 febbraio 2018 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

VISTA la delibera della Sezione n. 69/2018;

COMUNE DI SAN PIETRO IN GUARANO - c. 114 - REGPROT - 0002350 - Ingresso - 15/04/2021 - 10:40



VISTE le note n. 1140 del 31/01/2019 e n. 2570 del 10/4/2019, con la quale il magistrato istruttorie ha chiesto al Comune di SAN PIETRO IN GUARANO (CS) di fornire informazioni sulla gestione finanziaria del triennio 2015,2016 e 2017;

VISTE le note n. 1364 del 1/3/2019 (prot. n. 1745 del 5/3/2019) e n. 3090 del 23/05/2019 (prot. Corte dei conti n. 4553 del 07/06/2019) con la quale, congiuntamente, il Sindaco e il Revisore dei conti hanno fornito i chiarimenti richiesti;

VISTA la deliberazione n. 123/2019 di questa Sezione, con cui il Magistrato relatore ha richiesto, rispettivamente al Comune di SAN PIETRO IN GUARANO (CS) e all'Organo di revisione, ulteriori elementi a integrazione e chiarimento della documentazione acquisita in ordine alla gestione finanziaria del triennio 2015, 2016 e 2017;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 27.11.2019, trasmessa con nota n. 7496 del 18.12.2019, (prot. Corte dei conti n. 126 del 15/01/2020), con la quale il Comune di SAN PIETRO IN GUARANO, prende atto della sopra citata deliberazione n. 123/2019 e adotta le misure correttive;

VISTO il Decreto Presidenziale n. 8/2021 con il quale il Presidente f.f. della Sezione ha convocato l'odierna Camera di Consiglio;

UDITO, nella camera di consiglio del 14 aprile 2021, il relatore, Referendario Dr Tommaso Martino;

#### FATTO

Il Comune di SAN PIETRO IN GUARANO (CS) è stato già destinatario, nel 2012, di specifiche pronunce della Sezione di controllo della Corte dei conti per la Calabria, che hanno accertato la presenza d'irregolarità nel rendiconto 2010.

In particolare, con la delibera n. 165/2012 la Sezione ingiungeva all'Ente, ai sensi dell'art. 1, comma 168, della legge 266/2005, l'adozione delle seguenti misure correttive:


1. Procedere alla rimozione delle cause che hanno determinato il superamento della soglia dei tre parametri deficitari rilevati ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno del 24/9/2009;



2. Porre in essere interventi idonei a garantire la copertura dei costi di gestione con risorse ordinarie ed a perseguire l'equilibrio di parte corrente e capitale del bilancio senza ricorrere ad entrate di carattere non ripetitivo;
3. Impedire il ricorso ad anticipazioni di tesoreria che possano generare per il futuro scoperti di cassa non ripianati entro la chiusura dell'esercizio finanziario;
4. Adottare le misure correttive finalizzate a ripristinare il giusto equilibrio della gestione dei fondi a destinazione vincolata in termini di cassa, osservando le prescrizioni di cui all'art. 195 del D.lgs. n. 267/2000;
5. Promuovere una verifica straordinaria di riaccertamento dei residui attivi e passivi, specie di vecchia formazione, assicurando la corretta tenuta delle scritture contabili nel rispetto della vigente normativa, onde garantire la certezza dei dati finanziari;
6. Adottare correttamente le misure rivolte a garantire la tempestività dei pagamenti di cui all'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009, attraverso la integrazione dei nuovi elementi introdotti dalla precitata normativa nell'ambito delle varie fasi del processo di formazione della spesa;
7. Intervenire sulla irregolare contabilizzazione delle poste "servizi conto terzi" che richiedono interventi correttivi al fine di fare rientrare i movimenti finanziari relativi in fattispecie non normativamente ben determinate (art. 168 TUEL, principio contabile n. 2, postulati 25 e 61) con assunzione di responsabilità da parte del servizio finanziario sulla corretta imputazione;
8. Procedere alla puntuale verifica dello stato economico-finanziario delle partecipazioni degli organismi partecipati dell'Ente, ai sensi dell'art. 3 commi 7 e 28 della legge n. 244/2007;
9. Apportare le rettifiche necessarie ai fini della corretta redazione del conto del patrimonio, provvedendo contestualmente all'aggiornamento degli inventari di settore.

Alle osservazioni mosse dalla Sezione, il Comune di SAN PIETRO IN GUARANO non ha dato risposta.

COMUNE DI SAN PIETRO IN GUARANO - c. 1114 - REGPROT - 0002350 - Ingresso - 15/04/2021 - 10:40



Successivamente, con note n. 1140 del 31/1/2019 e n. 2570 del 10/4/2019, il Magistrato istruttorie ha chiesto al Comune di SAN PIETRO IN GUARANO (CS) di fornire informazioni sulla gestione finanziaria del triennio 2015, 2016 e 2017;


L'Ente con note n. 1364 del 01/03/2019 (prot. Corte dei conti n. 1745 del 05/03/2019) e n. 3090 del 23/05/2019 (prot. Corte dei conti n. 4553 del 7/6/2019) firmate congiuntamente dal Sindaco, dal Responsabile del servizio finanziario e dal Revisore dei conti, ha fornito i chiarimenti richiesti.

Dipoi, con deliberazione n. 123/2019, questa Sezione, poiché gli elementi integrativi forniti dall'Ente hanno consentito di superare solo in parte le osservazioni formulate dalla Sezione, ha evidenziato le irregolarità e le criticità ritenute pregiudizievoli o comunque sintomatiche di inefficienza della gestione finanziaria dell'Ente.

Precisamente ha accertato:

1. inosservanza, in sede di riaccertamento straordinario, delle nuove regole contabili, con riferimento alla mancata corretta determinazione del FCDE (violazione del punto 3.3 e dell'esempio 5, allegato 4/2 al D. Lgs 118/2001) e il mancato accantonamento dei fondi prudenziali;
2. fondo cassa privo di risorse libere e costituito interamente da risorse vincolate utilizzate e non ricostituite a fine esercizio finanziario;
3. assenza di corretta registrazione nel SIOPE, biennio 2016/2017, degli incassi e dei pagamenti per l'utilizzo ed il reintegro delle risorse vincolate secondo quanto prescritto dal punto 10.5, allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011;
4. capacità di riscossione corrente non soddisfacente, sia in conto residui, sia in conto competenza, con particolare riguardo, in generale, alle risorse del titolo III e più nello specifico alle voci riferite alle risorse Tarsu/Tari, proventi acquedotto e delle risorse de programma di recupero di evasione tributaria;
5. continua necessità di richiedere al Tesoriere, per far fronte ai pagamenti, anticipazioni di liquidità;
6. non corretta determinazione del totale parte disponibile al 31/12/2015 e successivi, per evidente sottostima del FCDE 2015/2017; assenza di fondo per contenzioso nel biennio 2015/2016 e insufficiente costituzione dello stesso nell'esercizio 2017;

COMUNE DI SAN PIETRO IN GUARANO - c.1114 - REGPROT - 00023350 - Ingresso - 15/04/2021 - 10:40

- 
7. assenza di adeguata definizione di crono programmi di investimento;
  8. scarsa attendibilità delle previsioni di entrata di parte capitale nel biennio 2017/2018;
  9. ritardo nei pagamenti verso la Regione Calabria ed in generale nei pagamenti per transazioni commerciali;
  10. violazione di quanto disposto sui termini di pagamento dall'art. 4 del D. Lgs. 231/2002 e s.m.i.

Quindi, la Sezione, ha invitato il Comune di SAN PIETRO IN GUARANO ad adottare, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione, le misure correttive di seguito indicate e in particolare ha ritenuto necessario che l'Ente:

1. ridetermini virtualmente, per le accertate criticità, il risultato di amministrazione e la sua composizione, già a far data dal 1/1/2015 e successive annualità, con conseguente rideterminazione della parte disponibile;
2. effettui ogni eventuale variazione e/o recupero di eventuale disavanzo, secondo le modalità ordinarie previste dal combinato disposto dall'art. 188 e 193 del TUEL;
3. ridetermini la giacenza di cassa vincolata già a partire dall'1/1/2015, provvedendo a ricostituire i vincoli, al fine di non utilizzare fondi destinati a specifiche finalità per destinazioni ultronee;
4. dimostri di aver riportato equilibrio nella gestione vincolata in termini di cassa, reintegrando le somme utilizzate per spesa corrente. Rappresenti altresì, con chiarezza e trasparenza le relative scritture contabili sul SIOPE, al fine di avere contezza nella gestione di tali risorse vincolate;
5. individui, in merito alle criticità del sistema delle riscossioni, le principali vulnerabilità in essere, curando di attivare tutte le possibili iniziative per assicurare il recupero dei crediti vantati dal Comune, evitando, in siffatto modo, rischi di prescrizione e ricorso a liquidità presso il Tesoriere;
6. definisca regolari crono programmi delle spese di investimento;
7. motivi la previsione annuale di consistenti entrate in conto capitale, non adeguatamente accertate nella relativa gestione di competenza;

8. velocizzi, in sinergia con quanto si ritiene necessario al precedente punto 5), i pagamenti delle transazioni commerciali e del funzionamento amministrativo, al fine ultimo di evitare ritardi sui tempi di pagamento;
9. dimostri che è stato rispettato quanto prescritto dall'art. 41, comma 2, del DL 66/2014, con riguardo al blocco assunzioni personale per qualsivoglia tipologia contrattuale;

In risposta, il Comune di SAN PIETRO IN GUARANO ha trasmesso, con nota n. 7496 del 18.12.2019 (prot. Corte dei conti n. 126 del 15/01/2020), la deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 27.11.2019 con la quale prende atto della sopra citata deliberazione n. 112/2019 e adotta le misure correttive.

### DIRITTO

#### 1. Quadro normativo di riferimento.

La Legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, comma 166 ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, *"ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica"*, svolgono verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (co. 166), i bilanci di previsione ed i rendiconti.

La Sezione delle autonomie di questa Corte, in attuazione di quanto stabilito dall'art. 1, commi 166 e 167, l. n. 266/2005, come modificato dal d.l. n. 174/2012, convertito dalla l. n. 213/2012, con apposite "linee guida", ha affermato che le Sezioni di controllo accertano "mediante specifiche pronunce" il mancato rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, l'inosservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art. 119, comma 6, della Costituzione nonché la violazione dei principi di sana gestione finanziaria e di irregolarità grave (ritenendosi tale una irregolarità che sia suscettibile di pregiudicare gli equilibri economico-finanziari degli enti).

L'art. 148-bis TUEL, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), d. l. n. 174/2012, convertito dalla l. n. 213/2012, stabilisce che, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, l'ente locale adotti i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio e che tali provvedimenti correttivi siano trasmessi alla Sezione regionale di controllo che li verifica entro trenta






giorni dal ricevimento, prevedendo inoltre che *“qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”*. Qualora invece gli esiti non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148-bis, comma 3 del TUEL, la Corte segnala agli Enti le irregolarità contabili, anche se non “gravi”, poiché sintomi di precarietà che, in prospettiva - soprattutto se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali - possono comportare l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun Ente.

Inoltre, l'art. 6, c. 2, del D.lgs. n. 149/2011 dispone che, *“qualora dalle pronunce delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti emergano comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario e lo stesso ente non abbia adottato, entro il termine assegnato dalla Corte, le necessarie misure correttive la competente Sezione regionale, accertato l'inadempimento, trasmette gli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. In tal caso, ove sia accertato, entro trenta giorni dalla predetta trasmissione, da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti, il perdurare dell'inadempimento da parte dell'ente locale delle citate misure correttive e la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 244 del D.lgs. n. 267/2000, il Prefetto assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto. Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente periodo, il Prefetto nomina un commissario per la deliberazione dello stato di dissesto e dà corso alla procedura per lo scioglimento del Consiglio dell'ente ai sensi dell'art. 141 del D.lgs. n. 267/2000”*.

L'evoluzione del quadro normativo, per come sopra delineato, è stata oggetto di disamina anche da parte della Corte costituzionale che, a proposito dell'art. 148 bis del Tuel, ha avuto modo di affermare: *“I controlli delle sezioni regionali della Corte dei conti – previsti a partire dalla emanazione dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2006) e poi trasferiti nell'art. 148-bis del TUEL – hanno assunto progressivamente caratteri cogenti nei confronti dei destinatari, proprio per prevenire o contrastare gestioni contabili*

COMUNE DI SAN PIETRO IN GUARANO - c. 114 - REGPROT - 0002350 - Ingresso - 15/04/2021 - 10:40



non corrette, suscettibili di alterare l'equilibrio del bilancio (art. 81 Cost.) e di riverberare tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, vanificando conseguentemente la funzione di coordinamento dello Stato finalizzata al rispetto degli obblighi comunitari" (Corte cost. sentenza n. 60 del 2013). Le "specifiche pronunce di accertamento" delle Sezioni di controllo in ordine all'eventuale mancato rispetto della normativa, dei criteri e delle regole contabili, sono indirizzate all'organo elettivo e all'organo di vertice dell'ente, chiamati ad adottare le misure consequenziali per il ripristino degli equilibri di bilancio e della regolarità amministrativo-contabile e, in ogni caso, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha ricevuto ed a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

L'adozione di specifiche pronunce di grave irregolarità contabile, ai sensi dell'art. 148 bis del TUEL, ha lo scopo di dare impulso alle opportune misure correttive, la cui congruità sarà valutata dalla Sezione nell'ambito del successivo controllo.

Le misure correttive devono auspicabilmente coinvolgere, soprattutto qualora riguardino più aspetti della gestione amministrativo-contabile, l'ampia platea dei soggetti interessati (Giunta e Consiglio comunali, responsabile del servizio finanziario, responsabili dei settori, organo di revisione economico-finanziario) mediante atti e/o provvedimenti vincolanti, da adottarsi secondo le rispettive competenze, non potendo essere considerate idonee le mere dichiarazioni di intenti non supportate da atti che abbiano qualche effetto nell'ordinamento giuridico.

Stante la natura del controllo, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, dei contenuti della deliberazione adottata dalla Sezione regionale di controllo deve essere informato il Consiglio comunale.

L'art. 148 bis citato inoltre dispone la preclusione dell'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.

L'esame della Corte dei Conti è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

COMUNE DI SAN PIETRO IN GUARANO - c.1114 - REGPROT - 0002350 - Ingresso - 15/04/2021 - 10:40

Facendo applicazione dei predetti principi, ed esaminati gli atti in possesso, alla Sezione, nella fattispecie, si osservano le seguenti criticità, qui di seguito dettagliate, non completamente superate a seguito dei provvedimenti correttivi operati dall'Ente.

**Criticità nella determinazione del FCDE e nella rideterminazione del risultato di amministrazione dell'esercizio 2018.**

Con la sopra citata deliberazione n. 123/2019 questa Sezione ha rilevato che l'Ente, in sede di riaccertamento straordinario ai sensi del D. Lgs. 118/2011, non ha applicato le nuove regole contabili, con riferimento alla mancata corretta determinazione del FCDE (violazione del punto 3.3 e dell'esempio 5, allegato 4/2 al D. Lgs 118/2001) e il mancato accantonamento dei fondi prudenziali ed ha ritenuto necessario, pertanto, che l'Ente rideterminasse, virtualmente, il risultato di amministrazione e la sua composizione, già a far data dal 1/1/2015 e successive annualità, con conseguente rideterminazione della parte disponibile, e che effettuasse ogni eventuale variazione e/o recupero di eventuale disavanzo, secondo le modalità ordinarie previste dal combinato disposto dall'art. 188 e 193 del TUEL.

L'Ente con la deliberazione di consiglio comunale n. 31 del 27/11/2019, con la quale ha preso atto della deliberazione di questa Sezione n. 123/2019 ed ha adottato le misure correttive, in merito al punto ha dichiarato che *"con deliberazione del consiglio comunale approvata nell'odierna seduta, su proposta della Responsabile dell'Ufficio Finanziario, è stata disposta la rideterminazione del risultato di amministrazione degli esercizi 2015/2018 ed il ripiano del disavanzo per € 133.990,80. Nella relazione del Responsabile del Settore Finanziario, n. 6923 del 20/11/2019 (Allegato 0/B) è chiarito che l'Ufficio ha operato erroneamente la modalità di calcolo del FCDE prevista per la redazione del bilancio di previsione in luogo di quella richiesta in sede di redazione del rendiconto. Conseguentemente, la relazione chiarisce che è stato ricalcolato il FCDE alle date del 31/12/2014, 31/12/2015, 31/12/2016, 31/12/2017, 31/12/2018. Il FCDE, come ora ricalcolato, segue pedissequamente le indicazioni del principio contabile applicato ed è ovviamente di importo molto maggiore rispetto a quello indicato nei documenti contabili approvati in precedenza. Per diretta conseguenza, variano tutti i risultati di amministrazione, con la conseguenza di un significativo disavanzo nel primo esercizio considerato, calcolato "tal quale" (al di fuori dell'accantonamento del corretto FCDE nessuna altra modifica viene introdotta nel*